

GUIDA 2026

LE LEGGI CHE REGOLANO IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento
ultimo aggiornamento in data
13 maggio 2026

rivista dal 1988
in CAMPER

CLICCA QUI PER SCARICARE LA TUA TESSERA SOCIALE E IL TAGLIANDO DA ESPORRE SUL CRUSCOTTO DURANTE LA SOSTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
www.coordinentocamperisti.it www.incamper.org

Se non ricordi la scadenza della tessera inserisci targa della tua autocaravan Cerca

CONTATTI

IBAN IT11009302205010000091123
Beneficiario Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
SCONTI E PROMOZIONI
COME SCARICARE I REGALI 2026
COME VERSARE IL CONTRIBUTO SOCIALE I DETTAGLI DEL TESSERAMENTO CHI SIAMO E PERCHÉ ASSOCIARSI

DIVETI E AZIONI
LA DIFESA DA DIVETI E MULTS
AGGIORNAMENTI
RACCOLTE
GUIDA 2026

COME PROGETTARE UN VIAGGIO
VIAGGI, LIBRI, EMOZIONI, MANUALI
EMOZIONI
TECNOLOGIE PER TUTTI I GIORNI
GUIDA 2026

LA NOSTRA RIVISTA
CAMPER
234 PAGINE
clicca per aprire

MANUALE SINTETICO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
ELENCO PARCHEGGI ATTREZZATI PER SALVARE LA VITA E I BENI
COME PROTEGERSI DAI RISCHI AUTOCARAVAN ACQUISTO E SOLEGGIO

RICERCHE DOCUMENTI E ARTICOLO
Cerca in www.coordinentocamperisti.it

QUI SOTTO INVECE COME TROVARE UN ARTICOLO SU Incamper
Inserisci qui parola chiave >>



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in alto per tornare al sommario.


sommario

- 4 LA DISTINZIONE TRA CARAVAN E AUTOCARAVAN**
- 5 COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN**
- 7 L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE**
- 8 LA DIFFERENZA TRA IL SOSTARE E IL CAMPEGGIARE**
- 10 SOSTA: LE CONFIGURAZIONI CHE FANNO SCATTARE LE SANZIONI**
- 12 IN EUROPA**
- 13 TESTIMONE È IL CELLULARE**
- 14 PER CONTRASTARE LA DISINFORMAZIONE/LE DIFFAMAZIONI**
- 16 PER CONTRASTARE IL BIVACCO E IL CAMPEGGIO ABUSIVO**
- 21 PER VIVERE E FAR VIVERE IN SICUREZZA IL TERRITORIO**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org



Premesso che le pubblicità per la vendita di autocaravan e van mostrano un veicolo che si può fermare ovunque e campeggiare mentre occorre distinguere dove è lecito campeggiare.

Pertanto, è dovere:

1. del giornalista spiegare le differenze tra sosta e campeggiare, evitando gravi errori a danno dei suoi lettori;
2. dei Sindaci che non adottano i provvedimenti ANTIBIVACCO, evitando il grave errori, emanando limitazioni alla circolazione e alla sosta dirette alle autocaravan;
3. dei camperisti di intervenire, qualora un giornalista e un Sindaco incorrano in detti errori, inviandogli questa guida via mail, mettendo in indirizzo info@incamper.org.

IL REGALO PER TE

RICERCA e SVILUPPO
Tecnologia per la vita di tutti i giorni

Le informazioni essenziali per progettare il viaggiare

GUIDA 2026
per organizzare, vivere e ricordare il viaggio

I VIAGGI E LE EMOZIONI
da LEGGERE, ASCOLTARE e GUARDARE

ISTRUZIONI PER ESERE PUBBLICATI
Inviaci il racconto di un tuo viaggio che emozionerà in ogni tempo

I LIBRI

LE COPERTINE

CONTATTI

pubblicazione bimestrale
mensa pubblica e popolare **234** luglio - agosto 2026
www.incamper.org

AUTORE
Inserisci qui nome autore >>

NUMERO
Inserisci qui n° da 1 a 234 >>

LIBERA
Inserisci qui parola chiave >>

RELAZIONE UTILE A SALVARTI LA VITA E I BENI SE LETTA PRIMA DI UN'EMERGENZA

BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO

PER ACQUISTARE O NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN

TUTELATI dai rischi e RISPARMIA con la CONVENZIONE XX della Vittoria Assicurazioni SpA

Per trovare l'agenzia più vicina

Vittoria Assicurazioni

NUOVE DIREZIONI CITTADINO e VIAGGIATORE

96 luglio - agosto 2026
pubblicazione bimestrale
mensa pubblica e popolare

LA DISTINZIONE TRA CARAVAN E AUTOCARAVAN

LA CARAVAN È UN RIMORCHIO



La caravan è prevista nel Codice della Strada all'articolo 56, punto e) che recita: *caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.*

L'AUTOCARAVAN È UN AUTOVEICOLO

I diversi allestimenti dell'autoveicolo AUTOCARAVAN

L'autocaravan è prevista nel Codice della Strada:

- all'articolo 54, lettera m) che recita: *autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;*



- all'articolo 185, comma 2 del Codice della Strada che recita: *La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.*

LA SOSTA è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento del conducente, articolo 157, comma 1, lettera c) del Codice della Strada.

Pertanto, un provvedimento che trasformi il SOSTARE degli autoveicoli elencati nell'articolo 54 del Codice della Strada (l'autocaravan è compresa alla lettera m) in CAMPEGGIARE, senza che vi siano i presupposti dell'articolo 185 del Codice della Strada, è un atto viziato e può essere annullato.

COME SOSTARE CON L'AUTOCARAVAN

La circolazione stradale che disciplina la circolazione e sosta dei veicoli è contenuta nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione. Inoltre, nel tempo, sono state emanate circolari e direttive dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolari dal Ministero dell'Interno e una nutrita giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nella quasi totalità conseguite dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, il chiaro volere del legislatore che varò la normativa per evitare discriminazioni verso la circolazione e sosta alle autocaravan (prima con la Legge 336 del 1991 poi trasferita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada) è stato ed è tuttora ostacolato da molti sindaci che utilizzano il potere di emettere ordinanze senza un preventivo controllo nonché dal fatto che il cittadino è quasi impossibilitato a presentare ricorsi sia per gli oneri sia per i lunghissimi tempi della macchina della Giustizia.

Per quanto detto, è opportuno ricordare in sintesi almeno i seguenti punti in modo da evitare di ricevere contravvenzioni e/o allontanamenti.

1. Evitare di parcheggiare in presenza di segnaletiche stradali verticali che vietano e/o riservano la sosta ad altri veicoli a meno che uno non voglia rischiare di trovarsi contravvenzionato sul posto e/o ricevere la contravvenzione a casa.
2. Se nel parcheggio ci sono stalli di sosta delimitati, parcheggiare sbordando dai limiti può far scattare la contravvenzione.
3. Evitare di parcheggiare in aree a verde a meno che non vi sia installata una segnaletica che lo consenta. Anche in questi casi, non prestare attenzione e parcheggiare può far scattare allontanamenti e/o salate contravvenzioni.
4. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Con l'autocaravan, in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato, gratuito e/o pagamento) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L'occupazione di spazio esterno all'autocaravan è autorizzata unicamente dove è esplicitamente segnalato. La sagoma di un veicolo è entro gli specchietti retrovisori. L'articolo 185 del Codice della Strada recita "... non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo."; in sintesi, significa che l'aprire un tendalino è sanzionabile. Tale dovere vige anche nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento a meno che un cartello autorizzi in deroga al Codice della Strada. Consigliamo in ambedue i casi di fotografare la situazione, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.
6. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.

7. Sostare lasciando un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
8. Sostare lasciando una porta non chiusa a chiave e/o un finestrino aperto e/o lasciando inserita la chiave di accensione è sanzionabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).
9. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli. Parcheggiare troppo a ridosso di altri mezzi non permette la dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.



1. DIVIETO DI SOSTA



2. OLTRE LE LINEE



3. SUL VERDE



4. PULIZIA STRADA



5. CAMPEGGIO ABUSIVO



6. INTRALCIO PEDONI



7. GANCIO PERICOLOSO



8. CHIAVI INSERITE



9. PARCHEGGIO A RIDOSSO

L'AUTOCARAVAN NON È UN'ABITAZIONE

Se quando sei in circolazione stradale (movimento o in sosta) un pubblico ufficiale in divisa vi ferma e vi chiede di aprire il cofano e/o ispezionare il veicolo all'interno non creare ostacoli ma collaborate perché non si tratta di accesso in una tua proprietà immobiliare.

Accendete la dashcam o la bodycam per registrare chi vi ha fermato e/o oppure accendete il cellulare sulla funziona REGISTRA in modo da avere una testimonianza di cosa accade durante l'ispezione del veicolo. Le registrazioni sono a tutela sia del cittadino che degli agenti che intervengono e una volte salvate, possono essere consegnate solo alle Autorità.

SE SI AVVICINA UNA PERSONA NON IDENTIFICABILE

SITUAZIONE 1

Se, specialmente di notte, quando siete in sosta, si avvicina all'autocaravan, una persona in borghese che chiede di aprire la porta del veicolo ma non vedete un autoveicolo della Polizia e/o dei Carabinieri e/o della Polizia Municipale, con calma ma rapidamente mettere in moto; accendere i fari; attivare la dash cam; con il cellulare chiamare il 112.

Appena risponde l'operatore dichiarargli subito il cognome e nome, indirizzo e targa del veicolo, quanti siete a bordo; dichiarare dove ti trovi, che una persona in borghese chiede di aprire la porta della autocaravan; chiedere l'intervento di una volante e/o di una mobile.

Rimanere in contatto con detto operatore che sta registrando quanto sta accadendo.

Se il 117 non ha una pattuglia in zona, chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri o Polizia di Stato.

SITUAZIONE 2

Se in parcheggio o area di sosta ci sono indicazioni non previste dal Codice della Strada o avvisi con promesse di servizi che non esistono e qualcuno si presenta per chiedere denaro:

1. attivare la dashcam e/o i cellulari per registrare chi si avvicina per chiedere denaro;
2. chiamare il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri o della Polizia di Stato della Guardia di Finanza dichiarando il cognome e nome, indirizzo e targa del veicolo, quanti siete a bordo; dichiarare dove ti trovate, la sosta avviene nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada, l'area o il parcheggio che è priva di qualsiasi indicazione riguardo a un pagamento, non ci sono segnaletiche stradali verticali che indicano che si tratta di un parcheggio o area sosta a pagamento, non ci sono manifesti con indicate le tariffe, gli orari, la decorrenza di dette tariffe e il sistema di esazione; chiedete l'intervento di una loro pattuglia per constatare la situazione, identificare detta persona stante che alcuni potrebbero essere indotti a pagare.

RICORDA: Al pagamento del parcheggio ritira la ricevuta cartacea. Esponila all'interno del parabrezza. Una volta a casa, archiviala nel computer oppure conservala per 5 anni perché, se ti arrivasse una contravvenzione per omesso pagamento, potrai inviargli una copia, chiedendogli di archiviare la multa in autotutela d'ufficio.



La differenza tra il **SOSTARE** e il **CAMPEGGIARE**

Nel 1987 il deputato Franco Fausti presentò la proposta di legge n. 1456 in materia di circolazione delle autocaravan il cui articolo 2, al fine di evitare contenziosi tra enti locali e proprietari di autocaravan, sanciva la distinzione tra sosta e campeggio:

“La sosta dell’autocaravan... non può essere considerata manifestazione di campeggio, attendamento e simili se il veicolo non è collegato col suolo, salvo le ruote, non emetta deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo medesimo”.

Nel 1990 la Provincia Autonoma di Trento mutuò per prima tale distinzione recependola nella L.P. 33/1990 in materia di turismo, poi sostituita dalla L.P. 19/2012. L’art. 13 L.P. 33/1990 “Divieto di campeggio” prevedeva: *“La sosta dell’autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo”.*

Nel 1991 fu approvata dal Parlamento con legge n. 336/1991 che per prima in Europa regolamentava la circolazione e sosta delle autocaravan, prevedendo l’obbligo all’installazione degli impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue.

Nel 1992 la legge 336/1991 fu abrogata perché inserita nel Nuovo Codice della strada.

In particolare, la distinzione tra sosta e campeggio la ritroviamo nell’articolo 185, comma 2, ai sensi del quale *“La sosta delle auto-caravan...non costituisce campeggio, attendamento o simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”.*

Sulla distinzione tra sosta e campeggio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttive prot. n. 31543/2007 ha evidenziato: *“Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre per le autocaravan vale quanto previsto all’art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo...”.*

SOSTA



CAMPEGGIO



Tali direttive venivano confermate anche dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277/2008 diffusa a tutti gli Uffici Territoriali del Governo (doc. 6), nonché recepite dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dal Corpo Forestale dello Stato.

La differenza tra sosta e campeggio è confermata anche dalla giurisprudenza ordinaria (Trib. Ravenna n. 592/2023; GdP Borgo Valsugana, n. 38/2023; GdP Cagliari, n. 855/2021; GdP La Maddalena, n. 311/2012; GdP Dorgali, n. 84/2012) e amministrativa (T.A.R. Liguria n. 111/2022; T.R.G.A. Trento n. 52/2022; T.A.R. Valle d'Aosta n. 12/2022).

Non è ravvisabile nessuno degli indici sintomatici del CAMPEGGIARE delineati all'articolo 185 del Codice della Strada che, peraltro, devono sussistere simultaneamente come si desume dall'uso della congiunzione "e".

Del resto, il campeggio, a differenza della sosta, riguarda quelle condotte che, per le modalità in cui si estrinsecano, implicano rischi per la salute o l'igiene pubblica ovvero pregiudizio al decoro o alla vivibilità urbana.

Anche nel caso di cunei posti sotto gli pneumatici per motivi di sicurezza, il Ministero dell'Interno, con nota n. 300/A24414/103/37/2/2 del 17.07.2000, ha chiarito che *"la semplice interposizione di tacchi o pietre fra gli pneumatici e il fondo stradale non sia da sola sufficiente a trasformare la sosta dell'autocaravan in campeggio se non ricorre alcuno degli altri indici sintomatici individuati dalla norma, quali l'emissione di deflussi propri ovvero l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo. Tale prassi, peraltro usata talora anche per garantire la stabilità di altri tipi di veicoli in sosta, non esclude infatti che il mezzo continui a poggiare al suolo con le proprie ruote e un'interpretazione della norma diversa da quella indicata riserverebbe agli autocaravan un trattamento discriminatorio..."*.

Peraltro, anche una Legge Provinciale non può discostarsi dall'articolo 185 del Codice della Strada e dalle relative Direttive Ministeriali, poiché in tal caso l'equiparazione della sosta (delle sole autocaravan) al campeggio si porrebbe in contrasto con gli articoli 157 e 185 del Codice della Strada e con il principio costituzionale di uguaglianza.

Inoltre, oltre le Leggi e Direttive Ministeriali abbiamo altresì una giurisprudenza granitica.

Infatti, a maggio 2026, sono arrivati a 35 ricorsi presentati dalla
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
e accolti nei TAR nazionali.

COSA FARE QUANDO PARCHEGGI E RITORNI AL PARCHEGGIO, quando CONSEGNI IL TUO VEICOLO AD ALTRI e quando NE RIENTRI IN POSSESSO

Con il cellulare filma e scatta delle foto al contachilometri, ai quattro lati e alla parte superiore del veicolo. Inoltre, quando sosti, posizionati a ognuno dei quattro angoli del parcheggio per effettuare una panoramica, filmando e fotografando (in quest'ultima precauzione attivando, tra le opzioni della fotocamera, la "filigrana" con data e ora dello scatto). Filma e/o fotografa anche la segnaletica stradale verticale ivi presente.

Avrai dedicato pochi minuti che si riveleranno utilissimi qualora:

- ricevesti una contravvenzione quando invece avevi parcheggiato nel rispetto del Codice della Strada;
- in quale data e orario hai rinvenuto un danno al veicolo;
- il periodo e i chilometri nei quali il veicolo non era in tuo possesso.



SOSTA: LE CONFIGURAZIONI CHE FANNO SCATTARE LE SANZIONI

**UN AUTOVEICOLO IN SOSTA
CON IL TETTO APERTO
A SOFFIETTO PUÒ ESSERE
SOGGETTO A RICEVERE
UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA e/o UN
VERBALE DI ALLONTAMENTO
REDATTO AI SENSI
DEL CODICE PENALE**



Prima di tutto cogliamo l'occasione per ricordare che i fatti hanno ripetutamente dimostrato che il dormire in un parcheggio con il tetto alzato attira i criminali che si avvicinano, tagliano il telo, mettono le mani dentro per rubare. Pertanto, se gli occupanti si svegliano e scendono a terra, l'azione si potrebbe trasformare in una diretta aggressione fisica nei loro confronti, con esiti drammatici, visto che, come minimo, i delinquenti sono in possesso di un coltello o, come successo, di un martello o altri oggetti atti a ferire.

Ciò premesso, non è possibile affermare che sia legittima o illegittima l'apertura del soffietto allorquando l'autoveicolo è parcheggiato.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata, perché a volte si tratta:

1. di quanto previsto in un'ordinanza comunale;
2. della contestazione di un articolo del Codice della Strada;
3. della violazione di regolamenti del Comune;
4. della violazione di una legge provinciale;
5. del sanzionamento perché ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio.

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare il tetto a soffietto nel parcheggiare l'autocaravan.

Non avendo mai ricevuto sanzioni amministrative e/o da penale riguardo un associato che abbia aperto un tetto a soffietto sulla sua autocaravan, quindi, ulteriore aspetto è quello di comprendere quale autoveicolo stiamo guidando e la risposta la troviamo nella Carta di Circolazione.

Pertanto, in sosta in uno stallo di sosta pubblico, gratuito o a pagamento, l'aprire il tetto può attivare sanzioni amministrative e/o da penale a causa della interpretazione del termine CAMPEGGIARE o simili che il Comune ha inserito come limitazione in un Regolamento comunale.

Pertanto, potrebbe scattare, similmente a quanto successo nel Comune di Ravenna, sanzioni amministrative e da penale. Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 193, 204, 220, 227 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

Oppure potrebbe scattare, come nel caso del Comune di Vieste, la sola sanzione amministrativa dell'importo di 6.191,48 euro e 30 giorni per ricorrere (mentre il sindaco ha 5 anni per rispondere). Per approfondire basta aprire www.incamper.org per scaricare i numeri 168, 200, 214, 216, 227, 228 dove sono pubblicati i fatti, i documenti e gli esiti.

In ambedue le situazioni, il difendersi richiede molta salute, molto tempo e molti soldi perché, ancora oggi nella nostra nazione, il cittadino non ha pari diritti e doveri rispetto a chi abbiamo eletto o paghiamo per amministrare i beni pubblici.

Infatti, l'opporci in giudizio al ricevimento di un atto ingiuntivo di pagamento comporta tanto stress, lo spendere molti soldi per presentare ricorso tramite un legale e la prospettiva di vederlo respinto, pagando le spese della controparte. Non solo, il giudice potrebbe accogliere il ricorso ma la controparte potrebbe appellarsi ed ecco altro stress, anni di tempo per arrivare a sentenza, tanti altri soldi da pendere con un possibile esito negativo, pagando le spese della controparte per ambedue i giudizi.



**L'AUTOCARAVAN IN SOSTA SOPRA
A CUNEI, PIEDINI IDRAULICI,
STABILIZZATORI o ALTRO,
PUÒ ATTIVARE
UN VERBALE DI ACCERTATA
VIOLAZIONE e/o UN
VERBALE DI ALLONTANAMENTO**

Non è possibile affermare che sia legittimo o illegittimo l'aver posto dei cunei o altro sotto gli pneumatici quando l'autocaravan è parcheggiata.

Infatti, la risposta dipende da una molteplicità di fattori.

In primo luogo, ciò dipende dalla fonte della violazione contestata perché, a volte si tratta di:

1. quanto previsto in un'ordinanza comunale;
2. contestazione dell'articolo 20 del Codice della Strada;
3. violazione di regolamenti degli enti locali;
4. violazione di leggi provinciali;
5. sanzionamento allorquando l'uso dei cunei o altro sotto gli pneumatici è ritenuto indice sintomatico della condotta di campeggio.

Appare, quindi, preliminare esaminare la formulazione del precetto, i suoi presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che stanno a base della decisione dell'amministrazione.

È vero che il Ministero dell'Interno ha escluso che l'utilizzo dei cunei sia da solo sufficiente a configurare il campeggio ma è anche vero che si tratta di una interpretazione, oltretutto limitata alla configurabilità del campeggio.

È altresì vero che vi sono sentenze di annullamento di verbali che comminavano sanzioni a camperisti per aver utilizzato i cunei ma vi sono anche altre pronunce che, invece, hanno confermato le sanzioni amministrative.

Per completezza, diamo conto di alcune archiviazioni in autotutela ma si tratta di provvedimenti sporadici.

Pertanto, stante la diversità delle situazioni, l'applicazione di fonti normative diverse e l'orientamento giurisprudenziale non univoco, finché non si formerà un orientamento consolidato e/o non ci sarà un chiarimento legislativo, possiamo solo invitare i camperisti alla prudenza, evitando di utilizzare cunei o altro nel parcheggiare l'autocaravan perché tale condotta è potenzialmente passibile di sanzione.

IN EUROPA

Si richiama la Relazione Luis Queirò nella quale, proprio a seguito dell'intervento dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, è stato recepito il concetto di Turismo Itinerante.

Gli emendamenti erano votati dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo nelle sedute del 13 e 14 giugno 2005 e si giungeva a una sintesi condivisa con l'articolo 11e nel quale si legge:

“Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità”.

Si è trattato del primo rapporto sul turismo sostenibile che si calava nella realtà delle prospettive finanziarie 2007/2013 dell'Unione Europea, nella piena attuazione del mercato interno: vale ricordare che l'Italia non ne ha approfittato.

Ulteriori esperienze furono acquisite anche grazie al convegno che si svolse nel giugno 2005 a Sestri Levante (GE) su “Europa, Turismo Sostenibile, Regioni del Nord-Ovest”.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** partecipava condividendo, peraltro, la necessità di coniugare Turismo Integrato Sostenibile e tutela dell'Agricoltura.

Nel 2018 in Portogallo, nella conferenza internazionale dove l'Italia fu rappresentata dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, furono ribaditi e approvati da tutti i partecipanti i concetti contenuti nella Relazione Luis Queirò; tuttavia, i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo non li hanno fatti propri, fallendo nella loro missione di sviluppare il turismo all'aria aperta.

Per approfondire apri www.incamper.org e scarica i numeri 101 e 102



TESTIMONE È IL CELLULARE

Una fotografia è una testimonianza oggettiva che focalizza quanto esiste in uno spazio che ti può vedere coinvolto.

Ci sono tantissime macchine fotografiche che si possono acquistare ma la maggior parte delle persone ha un cellulare, quindi, possono inserire nella schermata principale del cellulare l'icona della FOTOGRAFIA per essere pronti a fotografare.

Ovviamente dette fotografie sono lecite solo se servono quale testimonianza oggettiva in caso di contenziosi, denunce, querele eccetera e sono da consegnare esclusivamente alle Autorità preposte.

A confermare indirettamente il poter fotografare senza consenso di chi e di quanto si trova nello spazio fotografato è arrivata la Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 5844 del 5 Marzo 2025.

In sintesi, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (come piazze, strade, musei), a meno di divieti specifici e ben segnalati, è generalmente permesso effettuare fotografie anche senza il consenso delle persone purché non si diffondano (ad esempio sui social media) senza il consenso delle persone riprese.



IL TAGLIANDO CHE I NOSTRI SOCI ESPONGONO SUL CRUSCOTTO PER EVIDENZIARE IL RISPETTO DEL TERRITORIO E DEI SUOI ABITANTI

Nel tagliando è presente uno spazio per inserire o meno uno o più numeri di telefono. Questa implementazione ci è stata suggerita per evitare che il veicolo sia ritenuto abbandonato, per farlo spostare in caso di necessità pubblica, per geolocalizzarvi nel caso non vi vedano rientrare da una escursione, consentendo così di farvi soccorrere.

REPORTER PER LE RIVISTE



www.incamper.org
CAMPER
la rivista dal 1988




NUOVE DIREZIONI
CITTADINO e VIAGGIATORE
Rivista dal 2010 www.nuovedirezioni.it

SERVIZIO STAMPA PRESS PRENSA PRESSE

IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZE SONO REPERIBILE AL _____

Abbiamo parcheggiato nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada.
Nel caso di provvedimenti per limitare e/o impedire la circolazione e/o sosta diretti alla sole autocaravan e/o di tariffe per sosta a pagamento in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada, interverrà la



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org



ANTIFURTO CON TELECAMERE ATTIVE ON LINE

Spesso gli organi di informazione pubblicano articoli che diffamano chi è in circolazione e sosta con le autocaravan

FAI LA DIFFERENZA, CONTRASTA LA DISINFORMAZIONE E LE DIFFAMAZIONI

Le limitate risorse che abbiamo come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e il fatto che essere sempre e solo noi a intervenire contro gli articoli che diffamano i camperisti e attivano pericolosi odii ha reso gli interventi meno efficaci. Al contrario, sono risultate efficaci le mail inviate dai singoli camperisti, pertanto, allorquando vieni a conoscenza di un articolo dove:

1. si diffama chi è in circolazione stradale con l'autocaravan sostando nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 del Codice della Strada;
2. si chiede a un Sindaco di emanare provvedimenti illegittimi per attivare limitazioni alla circolazione e sosta diretta alle sole autocaravan;

3. pubblicano foto di autoveicoli che sembrano ma non sono autocaravan e che parcheggiano in violazione di legge ma chi ha fotografato non ha chiesto l'intervento della Polizia Municipale per i relativi sanzionamenti;

ENTRA IN AZIONE inviando:

- copia dell'articolo a info@incamper.org;
- una mail alla redazione, mettendo in indirizzo la mail info@incamper.org, in modo che interverremo anche come **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

A seguire la traccia utile per preparare e inviare la tua mail.

Al Direttore e alla Redazione di

E per conoscenza e competenza:

all'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** info@coordinamentocamperisti.it
alla rivista inCAMPER info@incamper.org

Oggetto: Richiesta di pubblicazione a risposta di articoli contenenti falsità a danno dei proprietari di autocaravan e che mina anche la vostra professionalità.

Riferimento: articolo datato in allegato alla presente.

Con la presente sono a chiedere la pubblicazione del seguente testo.

.....

Quale proprietario di autocaravan mi ritengo offeso dall'articolo in oggetto perché:

- 1) contiene falsità che possono attivare una criticità sociale contro i proprietari di autocaravan;
- 2) la foto riprodotta non evidenzia alcuna violazione al Codice della Strada attribuibile a una autocaravan;
- 3) vi sono dichiarazioni tese a far attivare provvedimenti illegittimi per attivare vantaggi a soggetti privati che produrrebbero oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia per i ricorsi che scaturirebbero;

4) omettono di ricordare che dal 1991, poi dal 1992 con il Nuovo Codice della Strada e a seguire la diffusione di direttive interministeriali, delle sentenze di ogni ordine e grado, le continue informazioni che hanno confermato che:

- il sostare è un diritto per tutti i veicoli ed è illegittimo attivare divieto di sosta notturno alle sole autocaravan;
- non c'è differenza tra AREA PARCHEGGIO e AREA DI SOSTA CAMPER perché trattasi di PARCHEGGI dove si può unicamente parcheggiare, rispettando quanto previsto dal Codice della Strada;
- in presenza di campeggie/o aree parcheggio riservate alle autocaravan è illegittimo un provvedimento che vieti la sosta e/o la circolazione alle autocaravan;
- i proprietari di veicoli in sosta nei parcheggi non sono obbligati ad alcuna registrazione che non sia la targa;
- in presenza di persone che sbagliano un parcheggio per un campeggio, è diritto/dovere di chiunque chiamare la Polizia Municipale per un rapido intervento;
- la sosta delle autocaravan non inficia la sicurezza pubblica;
- la sosta delle autocaravan non inficia l'igiene pubblica perché sono dotate di serbatoi di raccolta delle acque reflue che consentono un'autonomia di circa 4 giorni. Anzi, da sottolineare, stante l'assenza nelle città di gabinetti pubblici, che sono i turisti che non arrivano in autocaravan ad aver bisogno dei servizi igienici e non trovandoli, purtroppo, sono spesso costretti a espletare i loro bisogni in strade e piazze;
- la sosta limitata di 48 ore NON è diretta alle autocaravan ma a tutti gli utenti della strada in quanto il Codice della Strada prevede che l'apposizione di un divieto di sosta temporaneo per consentire dei lavori vede l'installazione della relativa segnaletica stradale verticale 48 ore prima, così da permettere agli utenti della strada di spostare i loro veicoli. Oppure tale limitazione è attivata per una rotazione degli stalli di sosta e diretta a tutti i veicoli;
- aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/20230310_1%20per%20rilanciare%20il%20turismo.pdf si può scaricare la relazione su come organizzare e gestire i parcheggi, la differenza tra il sostare e il campeggiare, nonché **le soluzioni per sviluppare il turismo**;
- al fine di evitare l'emanazione di atti illegittimi inerenti la circolazione e sosta delle autocaravan i tecnici dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** www.coordinamentocamperisti.it sono disponibili a partecipare in teleconferenza a tavoli tecnici sui temi inerenti la circolazione e sicurezza stradale e sviluppo del turismo integrato.

.....

Confido in una vostra tempestiva integrale pubblicazione visto che ho trasmesso l'articolo ai legali per individuare in modo certo gli autori per chiedergli direttamente se confermano quanto a loro attribuito nell'articolo e che ritengo inficiare il mio onore nonché attizzare odio negli altri verso chi come me è in circolazione stradale con l'autocaravan.

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

cognome e nome

luogo e data

**Facsimili per
CONTRASTARE IL BIVACCO E IL CAMPEGGIO ABUSIVO
FAI LA DIFFERENZA, invia istanza al tuo Sindaco per farli attivare**

**FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
aggiornato al 18 maggio 2022**

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del
con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

Pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>.

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.
Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla residenza municipale,
li

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attardamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

II MANIFESTO di PUBBLICA UTILITÀ da far affiggere nei parcheggi e ingressi di ogni servizio pubblico: FAI LA DIFFERENZA, invia istanza al tuo Sindaco per farli affiggere



COMUNE DI

sito web del comune www.....



PROTEZIONE CIVILE, telefoni.....

PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI E MANIFESTAZIONI link

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI indirizzi

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE, telefoni indirizzi.....

POLIZIA MUNICIPALE, telefoni indirizzi.....

FARMACIE, telefoni indirizzi.....

PRONTO SOCCORSO, telefoni indirizzi.....

OSPEDALE, telefoni indirizzi.....

MEDICO DI GUARDIA TURISTICA, telefoni indirizzi.....

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI, DOVE SCARICARE LE ACQUE REFLUE DAI VEICOLI

E CARICARE L'ACQUA POTABILE, indirizzi

FERMATE TRASPORTI PUBBLICI, indirizzi

.....

TAXI, NCC, NOLEGGI VEICOLI, telefoni

BANCOMAT, indirizzi

CARABINIERI, telefoni indirizzi.....

POLIZIA DI STATO, telefoni indirizzi.....

Il sito web del Comune, con la homepage di PUBBLICA UTILITÀ per far vivere in sicurezza chi risiede o arriva sul territorio: **FAI LA DIFFERENZA**, invia istanza al tuo Sindaco per farla attivare

CERCA ?

MAPPA DEL SITO | ACCESSO UTENTE | ACCESSIBILITÀ
PER APRIRE OGNI DOCUMENTO NELL'ELENCO, CLICCACI SOPRA



NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE




GABINETTI PUBBLICI AUTOPULENTI

116.117
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

NUMERO EUROPEO ARMONIZZATO

**PRONTO SOCCORSO
ELISUPERFICI**

GUARDIA MEDICA TURISTICA



**OSPEDALE
FARMACIA**

**LABORATORIO
ANALISI CLINICHE**

**AMBULANZE PER SOCCORSI
E PER TRASPORTO DISABILI**



WARNING

ALLERTA PER EMERGENZE

**PIANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE**

**DATE EVENTI E MANIFESTAZIONI
PIANO SAFETY E SECURITY IN
OCASIONE DI MANIFESTAZIONI**



IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ICE PUÒ SALVARTI LA VITA



**SICUREZZA STRADALE:
COME SEGNALARE
UNA INSIDIA STRADALE**

COMUNE DI



- POLIZIA MUNICIPALE**
- SOCCORSO STRADALE**
- ALBO PRETORIO ONLINE**
- Ufficio Relazioni con il Pubblico**
- MAPPA INTERATTIVA DEL TERRITORIO**
- WELCOME CARD**
- INFO PORTATORI DI UNA DISABILITÀ**



- PARCHEGGI**
- AEROPORTI**
- PORTI**
- Fermate, capolinea, stazioni,
INFO dei TRASPORTI PUBBLICI**
- INFO Noleggi Con Conducente,
TAXI, TRENI, TRAMVIA**
- PISTE CICLABILI**

Per completare le informazioni, scarica gratuitamente anche la seguente Guida, perché è utile da leggere prima di partire e da stamparne una copia per portarla in viaggio

GUIDA 2026

COME COMPORTARSI NEL CASO DI LIMITAZIONI E MULTE ANTICAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento
ultimo aggiornamento in data
27 aprile 2026



**Da scaricare gratuitamente aprendo
www.coordinamentocamperisti.it
e cliccando RACCOLTE**